

**ALLEGATO "A"**

**RACCOLTA N. 120**

**REPERTORIO N. 226**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione e sede.**

E' costituita una società cooperativa, operante secondo i principi della mutualità prevalente, denominata **"ROCCA MADRE Società Cooperativa Agricola di Comunità"**.

La società ha sede legale nel Comune di **Falerone (FM)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, mentre spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

**Art. 2 - Durata.**

La società ha durata indeterminata.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qual-

siasi ordine e grado.

## **TITOLO II**

### **MODELLO SOCIETARIO - REQUISITI MUTUALISTICI**

#### **SCOPI - OGGETTO**

##### **ART. 3 - Modello societario.**

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile e secondo quanto in seguito specificato, e ciò fin quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c., per cui, se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili. Inoltre, si applicano tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

##### **ART. 4 - Requisiti mutualistici.**

A norma degli articoli 2512, 2513 e 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La modifica o la soppressione del presente articolo devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

#### **ART. 5 - Scopi.**

La cooperativa non ha fini di lucro, ma intende far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi, ed ispirandosi nell'attività ai principi della cooperazione, alla cui diffusione è impegnata. In particolare, la società agricola cooperativa, attraverso l'autogestione collettiva dell'impresa e lo svolgimento di attività agricole e/o connesse all'agricoltura, si prefigge lo scopo mutualistico di garantire: ai soci lavoratori l'occupazione alle migliori condizioni qualitative e retributive, consentite dall'andamento dell'impresa, ai soci conferitori la trasformazione, diffusio-

ne e commercializzazione delle loro materie prime e prodotti alle migliori condizioni del mercato in cui questa opera, ai soci sostenitori o coproduttori o fruitori l'acquisto dei propri prodotti e servizi alle migliori condizioni del mercato e la priorità sulla loro fruizione. Tutti i soci cooperatori hanno la corresponsabilità d'impresa e concorrono alla sua gestione, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione.

La cooperativa, oltre alle finalità mutualistiche, svolte con i criteri della prevalenza, come da articolo precedente, e di cui al codice civile, libro V, Titolo VI, ai sensi e per gli effetti della Legge 18 agosto 2015 n. 141, nonché della Legge Regione Marche 14 novembre 2011 n. 21, persegue anche finalità di "agricoltura sociale", per il vantaggio della collettività e delle comunità e dei soggetti con cui interagisce.

La cooperativa si propone quindi di:

- perseguire il miglioramento produttivo della terra e la qualità/quantità produttiva dell'allevamento;
- assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
- ridurre i costi di produzione e regolarizzare i prezzi alla produzione;

- promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;

- convertire terreni agricoli dall'agricoltura chimica a quella ecologica, nelle varie forme e tecniche, e promuovere la conversione da parte delle altre imprese agricole;

- curare la produzione di cibo ecologico di qualità, la tutela della biodiversità, dell'ambiente e dell'armonia del paesaggio agricolo, la regimazione delle acque, l'incremento dell'humus come patrimonio dell'umanità e delle generazioni successive, e la tutela della salute correlata alla tutela del cibo e dell'ambiente;

- creare attività agricole che valorizzino la multifunzionalità dell'agricoltura e il suo ruolo sociale (agricoltura sociale in tutte le sue espressioni, trasformazioni, agriturismo, ricerca e sperimentazione, banca dei semi, ecc.);

- creare sinergie e collaborazioni fra il settore agricolo e i settori della cultura, dell'arte, delle abilità espressive, dell'enogastronomia e del turismo, anche per sviluppare senso comunitario e solidarietà:

- informare e sensibilizzare cittadini ed istituzioni sul rapporto fra agricoltura ecologica, qualità del cibo e salute e sul ruolo che i sistemi agricoli ecosostenibili possono svolgere nella preservazione della Terra, intesa come casa comune;

- realizzare vantaggi ambientali, economici, sociali e di qualità della vita per le comunità territoriali in cui la cooperativa si troverà ad operare; valorizzare le persone, le relazioni e le comunità territoriali in cui la cooperativa è insediata ed opera;

- contribuire alla realizzazione della sovranità alimentare del territorio;

- contribuire a preparare il territorio sia alla transizione energetica dalle fonti fossili in esaurimento alle energie rinnovabili, che all'innalzamento delle temperature medie e agli altri cambiamenti climatici dovuti all'immissione di CO2 e di altri gas serra; contribuire alle misure di prevenzione rispetto ai cambiamenti climatici;

- promuovere la partecipazione e corresponsabilità di agricoltori, cittadini, associazioni, istituzioni ed enti verso gli scopi che precedono, che, pur essendo perseguibili tramite l'agricoltura ecologica, non possono rimanere sotto la responsabilità dei soli agricoltori, ma di tutta la collettività;

- nell'organizzazione complessiva della cooperativa e nel lavoro, promuovere pratiche di collaborazione, cooperazione, ricerca di sinergie e del bene comune, privilegiandole rispetto alle pratiche di concorrenza, competizione e lotta per il mercato;

- a partire dall'agricoltura e dalla cooperazione, promuovere forme innovative, partecipative, etiche e solidali del vivere

economico e comunitario;

- assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

- adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento CE 178/2002.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, rispettando il principio della prevalenza.

#### **ART. 6 - Oggetto sociale**

Considerata l'attività mutualistica e sociale della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attività previste all'art. 2135 del C.C., in particolare praticate con il ricorso alle tecniche agricole agro-ecologiche, tra cui in particolare:

- la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, intendendo per coltivazione dei fondi, per silvicoltura e per allevamento di animali, le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse le attività, dirette alla manipolazione, con-

servazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente prodotti ottenuti all'interno dell'azienda o conferiti dai soci; sono comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Nell'ambito di tali attività, la Cooperativa potrà:

- gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici della cooperativa, dei soci conferenti e di terzi produttori e/o allevatori, curarne la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e alla loro vendita in Italia e all'Estero sia direttamente, sia aderendo e partecipando ad organismi o ad associazioni di produttori che a società pubbliche o private;
- acquistare, costruire, trasformare o assumere in affitto o comodato, fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici della cooperativa, ad alloggi per i soci, nonché alla conduzione agricola, alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita al dettaglio e/o ingrosso dei prodotti agricoli e zootecnici propri e conferiti da soci e/o acquistati da terzi;
- svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi connessi;
- acquistare, o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, e/o gestire, sia direttamente che indiret-

tamente, anche in comune, terreni agricoli o boschivi e fabbricati rurali, per coltivarli e utilizzarli per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare, del decreto legislativo n. 279/1944 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- gestire in proprio vivai per la produzione di piante;

- gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento, svolgere tutte le attività di trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti ricavati dagli allevamenti gestiti dalla cooperativa, conferiti dai soci e acquistati da terzi produttori e/o allevatori, anche aderendo e partecipando ad organismi o ad associazioni di produttori nonché a società pubbliche o private, al fine di una migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali e per garantire ai soci conferenti e ai terzi produttori agricoli una più alta redditività del lavoro agricolo;

- assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, di lavori agricoli in genere, di lavorazioni meccaniche, di lavori anche di tipo industriale connessi con l'attività agricola, di realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

- acquistare, vendere, concedere a noleggio o in comodato ai propri soci e a terzi, macchine, attrezzature e materiale diverso, e in genere tutte le macchine e gli strumenti tecnici occorrenti per l'agricoltura, per facilitare loro il raggiungimento degli scopi sociali e il contenimento dei costi, anche perseguendone la gestione in forma associata con altre società cooperative e con altri produttori agricoli;

- acquistare prodotti agricoli e di allevamento, animali, nonché prodotti derivati dagli allevamenti di qualunque genere per provvedere alla loro vendita, trasformazione e manipolazione, conservazione e successiva commercializzazione, attraverso conferimento dei soci e/o acquisto da terzi, nel rispetto del principio della prevalenza, per accrescere il potere contrattuale dei soci ed aumentare la redditività del lavoro agricolo;

- vendere al pubblico e ai soci tutti i prodotti e fattori produttivi relativi al settore dell'agricoltura e della zootecnia, e quindi, concimi, mangimi, lubrificanti, olii, frutta, verdura, sementi, foraggi, piante, animali, attrezzature e macchine agricole e tutto quanto altro rientri nei prodotti della terra, in tutte le loro eventuali trasformazioni, e nei prodotti della zootecnia, nel rispetto del principio della prevalenza;

- costruire e assumere direttamente ed indirettamente la gestione di impianti per la lavorazione della frutta, degli or-

taggi e dei prodotti zootecnici, nonché la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla Cooperativa per lo svolgimento della propria attività;

- svolgere attività di agriturismo e/o agriturismo sociale, centro educazione ambientale, gestione diretta o indiretta di strutture di accoglienza quali agri-asili, agri-scuole, agri-case per vacanze, agri bed and breakfast, agri-bar, agri-ostelli, agri-campeggi, agri-foresterie e rifugi montani, fattorie sociali, quali attività di agricoltura multifunzionale, complementari a quelle di produzione agricola, ai sensi e dentro i limiti della vigente legislazione nazionale e regionale, di turismo rurale e compiendo tutte le attività ad esse connesse, trasformando, ampliando e ristrutturando i fabbricati esistenti, costruendone nuovi, ed introducendo tutte le innovazioni e trasformazioni che potrebbero rendersi necessarie;

- fornire il proprio personale per l'assistenza tecnica e gestionale nonché per lo svolgimento della raccolta e delle lavorazioni atte a coltivare e a preparare i prodotti che saranno successivamente venduti o conferiti alla Cooperativa o a terzi, sia per conto della Cooperativa che per i terzi, al fine di garantire la massima corrispondenza del prodotto agli "standards" di mercato e della Cooperativa stessa;

- svolgere attività di "agricoltura sociale" in collaborazione eventuale con istituzioni, associazioni e altri soggetti pubblici o privati; promuovere attività legate alla "longevità

attiva" degli anziani;

- promuovere studi e ricerche in campo agronomico, gestendo campi e stazioni sperimentali; partecipare ad iniziative tese al miglioramento della produzione e della capacità professionali dei propri soci e del mondo agricolo; studiare e sviluppare, in tutte le forme necessarie, quelle iniziative tese alle produzioni agricole ecologiche e alla qualificazione delle medesime, anche mediante la conduzione di terreni in affitto o proprietà;

- effettuare consulenza tecnica di produzione e di organizzazione di produzione attinente e/o complementare alle attività sociali;

- acquistare fattori produttivi per le attività agricole e annessi anche per i propri soci conferitori (acquisti collettivi);

- acquisire o realizzare, con tecniche di bioedilizia, o gestire fabbricati e patrimonio edilizio da adibire ad usi di conduzione agricola, trasformazione, conservazione, agricoltura sociale, agriturismo, ed altri usi di utilità della cooperativa;

- produrre energia elettrica, termica o altre forme di energia, a partire dai prodotti o sottoprodotti delle varie attività agricole della cooperativa o utilizzando altre eventuali possibilità offerte dalle strutture e terreni a disposizione; produrre energia solare utilizzando i tetti e le strutture

delle varie attività; il tutto nel rispetto delle leggi che regolano dette attività;

- promuovere al proprio interno (con i propri soci) o all'esterno (anche con altri produttori) Reti di produttori e/o Organizzazioni di produttori (OP) anche per la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e il suo adeguamento alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

- svolgere ricerche e sviluppare iniziative su pratiche innovative, sul miglioramento produttivo, sull'andamento del mercato;

- promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci;

- svolgere attività culturale e formativa (corsi, seminari, eventi, ecc.) nelle attività agricole e ambientali e connesse, di nutrizione, di alimentazione e di prevenzione sanitaria, sia a favore dei soci che esterni, in particolare sulle attività svolte dalla cooperativa;

- collaborare con enti di ricerca, di formazione e scuole di

ogni grado e genere, per attività di sperimentazione e ricerca;

- svolgere qualsiasi attività connessa al concetto di multifunzionalità dell'azienda agricola;

- promuovere e sostenere l'attività di gruppi di acquisto solidale;

- riconoscere sistemi di garanzia partecipativa, con l'autocertificazione del produttore ed il controllo diretto da parte di soci, produttori, consumatori e tecnici, quale valido strumento per garantire la qualità ecologica delle produzioni.

Per il migliore perseguimento di tali scopi la Cooperativa potrà:

- attivare le procedure atte all'ottenimento o all'acquisizione di marchi di qualità e potrà sottoscrivere accordi anche con organizzazioni o Enti atti a promuovere i prodotti locali e il territorio, partecipare a mostre e fiere nonché svolgere attività di promozione dei prodotti della Cooperativa sia sul territorio nazionale che estero anche attraverso pubblicazioni specifiche; compiere tutte le attività necessarie per pervenire al conseguimento di segni distintivi e forme di valorizzazione e garanzia dell'origine, rintracciabilità e qualità dei prodotti della cooperativa; promuovere iniziative pubblicitarie intese alla diffusione e alla reclamizzazione dei prodotti in tutte le forme consentite;

- svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica e ge-

stionale alle aziende agricole ed agroindustriali, ricerca e progettazione anche per lo sviluppo di nuove iniziative economiche ed il rafforzamento e/o la riconversione di quelle esistenti, con l'erogazione di un complesso di servizi reali integrati e/o tecnologicamente avanzati che siano da supporto alla crescita complessiva del territorio, dell'attività imprenditoriale e della promozione della cultura e sviluppo d'impresa nonché allo sviluppo delle filiere agricole in qualsiasi comparto; supporto e consulenza tecnica, a favore di enti pubblici o società private, per la progettazione e pianificazione ambientale, territoriale ed energetica per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, compresi gli interventi, la progettazione e la gestione di opere di ingegneria naturalistica; favorire la costituzione, anche attraverso la partecipazione diretta, di fondazioni, enti morali, associazioni e società, di diversa natura e specie, tesi allo studio, alla divulgazione e alla valorizzazione dell'agricoltura ecologica in generale e del mondo contadino;

- assumere partecipazioni e interessenze in Società e Enti e aderire ad organismi cooperativi e consortili i cui fini e scopi interessino l'attività e i fini sociali della Cooperativa, anche partecipando alla loro attività;

- curare la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di filiere integrate tra le imprese produttrici, trasformatrici, distributrici e di commercializzazione di prodotti agricoli

anche biologici;

- favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso la cooperativa e instaurare con altri lavoratori ed imprenditori agricoli rapporti associativi e di collaborazione, il tutto ai fini del miglioramento delle condizioni civili, sociali, culturali ed economiche dei soci;

- attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra i soci e gli abitanti dei territori con cui la cooperativa interagisce;

- ricevere da enti pubblici contributi sia per l'esercizio dell'attività agricola, sia per il concorso sulle spese per l'inserimento nell'attività agricola e per l'opera di recupero nei confronti di soggetti svantaggiati.

La cooperativa persegue i propri scopi sociali prevalentemente nella Valdaso e nei territori del Fermano e dell'Ascolano, senza alcuna preclusione rispetto ad altri territori.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e dalle istruzioni dell'organo di vigilanza. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Resta espressamente esclusa l'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico, di intermediazione finanziaria svolta

nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, di intermediazione mobiliare ai sensi del decreto legislativo 58/1998 e di ogni altra attività riservata per disposizione di legge.

La Società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; partecipare a consorzi e associazioni temporanee di imprese; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, Enti pubblici Regionali, nazionali e comunitari, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi per la realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: costituire e partecipare a società, aventi qualsiasi forma giuridica, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà adottare, esclusivamente con i propri soci, depositi nominativi temporanei di prepagamento dei consumi da loro previsti in cooperativa, su cui verranno addebitati i loro acquisti. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 7 - Soci.**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori (categoria che comprende i soci lavoratori, i soci conferitori e i soci coproduttori o sostenitori o fruitori, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 8, 9 e 10) tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione dei soci deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare i loro interessi, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci della Cooperativa coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa o partecipano a società che svolgono un'attività effetti-

vamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa. L'organo amministrativo provvede a valutare se l'attività di impresa esercitata da ciascun socio sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territorio di tale attività di impresa.

Anche se il termine "socio fruitore" viene utilizzato nella cooperativa per designare un particolare tipo di socio (detto anche sostenitore o coproduttore), tutti i soci, sia cooperatori, che finanziatori, che sovventori, possono essere "fruitori" o "utenti" dei prodotti e servizi della cooperativa. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

#### **ART 8 - Soci Lavoratori**

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Si può fare richiesta di iscriversi come soci lavoratori anche prima di iniziare un rapporto lavorativo, nella prospettiva eventuale di esso. Il rapporto di adesione alla cooperativa

non comporta un diritto di ottenimento al lavoro ma, a tale fine, occorre che sia attivato un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento di lavoro, con cui il socio lavoratore contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, in relazione alle sue capacità e professionalità, alla politica aziendale, alla quantità di lavoro disponibile e alle scelte degli organi sociali preposti.

I criteri e le procedure per l'individuazione dei soci lavoratori con cui avviare il rapporto di lavoro sono definite in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

#### **ART. 9 - Soci conferitori.**

Possono essere ammessi come soci conferitori i produttori agricoli, quali persone fisiche, sia singolarmente che rappresentanti di imprese familiari, società di persone e persone giuridiche, fra cui: cantine sociali, cooperative agricole legalmente costituite ed iscritte nell'Albo delle società cooperative, nonché le associazioni di produttori agricoli, che intendano conferire i propri prodotti alla Cooperativa; siano essi proprietari, affittuari, mezzadri, coltivatori diretti e non, aventi stabile sede sia in Italia che all'estero.

Su decisione dell'Organo amministrativo, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 7, potranno essere ammessi

come soci conferitori coloro che, esercitando in proprio imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, o avendovi interesse diretto, svolgano un'attività concorrente con quella svolta dalla Cooperativa medesima, quando l'Organo amministrativo medesimo ritenga che ciò comunque non determini in concreto un danno per la cooperativa.

Attraverso i soci conferitori e l'eventuale creazione di una Rete o Organizzazione di produttori, la cooperativa potrà contribuire allo sviluppo economico e culturale del territorio.

I soci conferitori perfezionano la propria adesione alla Cooperativa stipulando un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento di tutti o alcuni dei loro prodotti, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci conferitori possono essere contemporaneamente anche soci lavoratori della cooperativa.

#### **ART. 10 - Soci sostenitori o coproduttori o fruitori**

Possono essere soci sostenitori o coproduttori o fruitori - i tre termini potendo essere usati indifferentemente o in via alternativa o anche insieme - le persone fisiche o giuridiche che intendano collaborare, anche partecipando volontariamente all'attività, al raggiungimento delle finalità della Cooperativa, quali, in particolare, la cura dell'alta qualità del cibo e dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro, il ruolo sociale dell'agricoltura, il suo ruolo terapeutico, l'incremento dell'humus, la prevenzione dei cambiamenti climatici, la

qualità del paesaggio, la regimazione delle acque e la sostenibilità economica.

Essi sostengono quindi la cooperativa, rafforzando ed estendendo ad una più ampia base sociale gli scopi della cooperativa stessa con l'acquisto, quando possibile, dei suoi prodotti e/o servizi, con iniziative promozionali delle sue attività e dei suoi prodotti, con l'aiuto a reperire fondi agricoli da condurre in agricoltura ecologica, con la condivisione di conoscenze o di idee utili, con attività culturali di supporto ed altro eventuale, con la divulgazione degli scopi e delle finalità proprie della cooperativa in modo, se possibile, di incentivare, in altri territori, la nascita di imprese analoghe. I soci sostenitori o coproduttori o fruitori favoriscono anche la costituzione di gruppi territoriali di soci i quali, sul loro territorio, promuovano la cooperativa e le sue attività produttive e sociali, la fruizione dei suoi prodotti e servizi, l'affermazione di nuovi stili alimentari e di vita, l'agricoltura ecologica e il reperimento di altri terreni da condurre.

Mutualmente la cooperativa offre ai soci sostenitori o coproduttori o fruitori un rapporto diretto con le attività agricole e sociali e assegna ad essi priorità nell'acquisto dei suoi prodotti e servizi, nella partecipazione alle attività da essa organizzate e nell'utilizzo dei suoi spazi aperti al pubblico, e ad organismi ideativi (gruppi informali di tipo tematico),

per portare le idee della cittadinanza attiva.

#### **ART. 11 - Soci finanziatori e sovventori**

Queste categorie di soci sono trattate al Titolo IV (strumenti finanziari).

#### **ART. 12 - Disciplina dell'ammissione dei soci**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

**a)** se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

**b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e per i soci lavoratori, del rapporto di lavoro che si intende instaurare con la cooperativa; per i soci conferitori, la durata del possesso dell'eventuale certificazione biologica, nonché la Superficie Agricola Utilizzata totale, la superficie coltivata a seminativo e l'estensione totale del terreno, l'indicazione della partita iva;

**c)** l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge e l'impegno a versarla, unitamente all'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo;

**d)** la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta e versata la quota e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-

stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **ART. 13 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

**a)** al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;

- della tassa di ammissione, qualora esistente, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

**b)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) al conferimento -se soci conferitori- dei quantitativi di prodotti agricoli concordati secondo i criteri previsti dal regolamento interno;

d) a contribuire -se soci lavoratori- al raggiungimento degli scopi sociali, e, qualora assunti, prestando la propria attività lavorativa in cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o dal contratto.

#### **ART. 14 - Diritti dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **ART. 15 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione e per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **ART. 16 - Recesso**

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, o con posta elettronica cer-

tificata.

Data la durata indeterminata della cooperativa, secondo il dettato dell'art. 2473, 2° comma del codice civile, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e potrà essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni.

Spetta all'organo amministrativo comunicare al socio il recesso entro i 60 giorni posteriori alla scadenza del preavviso, a norma della legge e del presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

Relativamente al rapporto mutualistico, ed in parziale deroga all'art. 2532 c.c., il recesso ha effetto:

- per il socio lavoratore: alla data di scadenza del termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, previsto dalla relativa disciplina e/o dal regolamento di cui alla L. 142/01. Pertanto, il socio lavoratore sarà tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali assunte verso la Cooperativa, fino alla suddetta scadenza, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo, una volta risolto il rapporto sociale;

- per il socio conferitore: con la chiusura dell'esercizio in corso alla data di scadenza del termine di preavviso, durante il quale il recesso medesimo è stato comunicato. Pertanto, il socio conferitore sarà tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni contrattuali assunte verso la Cooperativa, fino alla

suddetta scadenza, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo, una volta risolto il rapporto sociale.

#### **ART. 17 - Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista nel presente titolo III;

c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote o azioni sociali ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

e) che violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto, tra cui, in particolare, il contratto di conferimento dei prodotti, di cui all'art. 13, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

f) che violino uno o più dei divieti di cui al presente titolo

III;

g) che svolgano attività in concorrenza sleale o contraria ai principi o agli interessi sociali;

h) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

i) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

In particolare, per i soci lavoratori, l'esclusione sarà deliberata nei confronti di coloro:

- che violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.

- che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

- che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'Organo Amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per la sola inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

La penale sarà determinata dall'Organo Amministrativo, con la stessa deliberazione di esclusione, in misura variabile, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) fino ad un massimo comunque non superiore all'ammontare delle quote o azioni sociali versate.

Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale. L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata, può attivare le procedure

arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **ART. 18 - Comunicazioni della società**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata manualmente da un amministratore, richiedendone ricevuta, o mediante posta elettronica certificata.

#### **ART. 19 - Liquidazione delle quote o azioni**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato aumentato di quelle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno ai sensi del successivo art. 34, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sen-

si del successivo articolo 33, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio uscente potrà decidere di rinunciare al rimborso della quota di liquidazione a lui spettante.

#### **ART. 20 - Morte del socio**

In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 19, nonché il pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, pre-

vio accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 12. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 19.

#### **ART. 21 - Prescrizione**

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle quote o azioni loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In assenza il rimborso non sarà più dovuto. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

### **TITOLO IV**

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **ART. 22 - Strumenti finanziari**

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 C.C.

#### **ART. 23 - Soci finanziatori**

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni

dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 29. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

#### **ART. 24 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 28 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 1.000 (mille) ciascuna.

#### **ART. 25 -Trasferibilità dei titoli**

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni,

deve darne comunicazione preventiva all'Organo Amministrativo della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. L'Organo Amministrativo ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire all'Organo Amministrativo e al socio alienante, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organo Amministrativo, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 (trenta) giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro

60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o consegnata manualmente agli uffici della cooperativa, o ad un amministratore, richiedendone ricevuta, o mediante posta elettronica certificata, fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intenda trasferire le azioni.

Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dall'Organo Amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e l'Organo Amministrativo deve iscrivere nel libro soci l'acquirente.

Con l'eventuale provvedimento che nega il gradimento al trasferimento delle azioni, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

**ART. 26 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei  
soci finanziatori**

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto. In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.

25.

**ART. 27 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

**1)** le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

**2)** la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

**3)** in caso di scioglimento della Cooperativa, che le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale soprapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci finanziatori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di leg-

ge.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato, se esso non sia antecedente di tre mesi e diversamente sulla base di apposito bilancio infrannuale da redigersi entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Organo Amministrativo e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione, ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale della Cooperativa. I

voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un amministratore e un sindaco effettivo o supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di componenti dell'organo di controllo nominati dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo di quelli in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emis-

sione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

#### **ART. 28 - Soci sovventori**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei presenti, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare l'Organo Amministrativo che provvede all'annotazione nella separata sezione del libro soci ove sono iscritti i soci sovven-

tori. I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32 e all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2437-bis e seguenti C.C. ma in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI**

#### **ART. 29 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

**a.** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai so-

ci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

**b.** dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 35 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

**c.** dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;

**d.** dalla riserva divisibile eventualmente costituita a norma di legge;

**e.** dalla riserva straordinaria;

**f.** da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, anche di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve comunque costituite non possono essere ripartite fra i soci cooperatori.

La riserva divisibile di cui alla lettera d) può essere ripartita esclusivamente tra i soci finanziatori diversi dai soci cooperatori.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 - bis e seguenti C.C.

**ART. 30 - Caratteristiche delle quote e delle  
azioni cooperative**

Le quote dei soci cooperatori sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale soprapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

I conferimenti dei soci finanziatori sono rappresentati da a-

zioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: quote o azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni sottoscritte dai soci finanziatori.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I comma, C.C..

#### **ART. 31 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-

nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

#### **ART. 32 - Trasferimento delle azioni di sovvenzione**

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci cooperatori. L'Assemblea che delibera l'emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta all'organo amministrativo indicando l'acquirente e l'organo amministrativo avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta

comunicazione.

## TITOLO VI

### GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

#### ART. 33 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compiersi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 34 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c)** a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;

**d)** ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

**e)** ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

**f)** la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 29 del presente statuto.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d), ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 34, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

#### **ART. 34 - Ristorno**

L'attribuzione del ristorno ai soci lavoratori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente

alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal regolamento interno di cui alla L. 142/01.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

**a)** mediante integrazione delle retribuzioni complessive e/o compensi;

**b)** mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

**c)** mediante distribuzione gratuita di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

## TITOLO VII

## **TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI**

### **ART. 35 - Trattamento economico dei soci lavoratori**

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

### **ART. 36 - Disciplina del rapporto di lavoro dei soci lavoratori**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea dei soci.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di

legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. Il regolamento potrà anche contenere la disciplina di trattamenti economici ulteriori e la regolazione di piani di crisi aziendali, per salvaguardare i livelli occupazionali.

## **TITOLO VIII**

### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 37 - Decisioni dei soci.**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto o almeno 20 soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore se previsti, nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2543, comma 1°, cod. civ., ovvero la nomina del sindaco unico, se previsto, in caso di non obbligatorietà dell'organo di controllo;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci (o del sindaco unico), nonché del corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (o del sindaco unico);
- la delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- la delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### **Art. 38 - Assemblee.**

L'organo amministrativo convoca le assemblee mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, non in via esclusiva, ma in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, quale, ad esempio, l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale o la pubblicazione sul sito internet della società.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi (o il Sindaco unico), se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 39 - Costituzione e quorum deliberativi.**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per quelle delibere per le quali la legge richieda parti-

colari maggioranze.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori ed eventuali componenti dell'organo di controllo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

#### **Art. 40 - Votazioni.**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 41 - Voto.**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno trenta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni;
- i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art. 22 del Titolo IV, dotati di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione han-

no diritto ad un voto per ogni azione.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non sarà attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti e il numero di voti da essi portato.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

#### **Art. 42 - Presidenza dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 43 - Amministrazione.**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri o da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, su decisione dei soci in sede di nomina.

Qualora vengano nominati due amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione appartenga all'insieme dei soci lavoratori e conferitori.

Anche l'amministratore unico e i co-amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci lavoratori e conferitori (figure agricole).

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore (o al sindaco unico), se nominati, con lettera raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi (o il sindaco unico), se nominati. Per la validità delle delibera-

zioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, al direttore, ad un socio, delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Nel caso di nomina di due co-amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti ai co-amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno al-

la società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di due co-amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio. Gli altri consiglieri devono, d'urgenza, sottoporre

alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

#### **Art. 44 - Organo di controllo.**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da due membri effettivi e un supplente eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sinda-

ci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i

corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la decisione del presidente del collegio.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nomina-

to.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Ove in futuro fosse espressamente consentito dalla legge anche per i casi di nomina obbligatoria, e, comunque, allo stato attuale, fuori dai casi in cui per legge è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2543, 1° comma, c.c., la Cooperativa può nominare un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, o il revisore legale.

## **TITOLO IX**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 45 - Clausola di conciliazione ed arbitrale.**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della circoscrizione del Tribunale in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro,

il quale giudicherà inappellabilmente seguendo i principi della equità e senza formalità di procedura.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo, se nominato, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 16.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 46 - Scioglimento**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 47 - Devoluzione patrimonio finale.**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

33 lettera c);

- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **TITOLO XI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 48 - Regolamenti.**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 49 - Norma di chiusura.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Mario CARINI

F.to: Francesco ANNUNZIATA

F.to: Adriana BRAGA

F.to: Federico Mario FERRARIS Notaio (segue impronta del sigillo notarile)